REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati

Emilio IANNELLO	Presidente
Cristiano VALLE	Consigliere
Irene AMBROSI	Consigliera
Paolo SPAZIANI	Rel. - Consigliere
Vitoria AMIRANTE	Consigliera

Oggetto

Notificazione eseguita dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Onere di depositare copia dell'atto notificato nella cancelleria del giudice *a quo* - Omissione - Nullità della notifica dell'atto di impugnazione o opposizione - Esclusione – Fondamento.

Ud. 23/10/2026 PU
Cron.
R.G.N. 09256/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 09256/2022 R.G.,

proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], in virtù di procura su foglio separato in calce al ricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

nei confronti di

[redacted] quali eredi di [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted], in virtù di procura su foglio separato da intendersi in calce al controricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

-controricorrenti-

nonché di

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], in virtù di procura su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17 dicembre 2025, depositata il 18 dicembre 2025; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

e di

[redacted] **s.p.a.** (già [redacted] s.p.a.); rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 164/2022, della CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27 gennaio 2022, notificata il 2 febbraio 2022;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di assorbimento del terzo;

udito l'Avv. [redacted] per i controricorrenti eredi di [redacted] e per il controricorrente [redacted]

udito l'Avv. [redacted] per la controricorrente [redacted] s.p.a.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 1° marzo 2013, [redacted] oppose dinanzi al Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 668/2013 emesso dal medesimo Tribunale e notificatogli in data 21 gennaio

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

2013, su istanza dell'Avv. [redacted] avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali.

2. Con citazione notificata il 5 luglio 2013 il sig. [redacted] oppose anche il decreto ingiuntivo n. 4254/2013, pure questo emesso dal Tribunale di Bologna e notificatogli il 29 maggio 2013, su istanza dell'Avv. [redacted] sempre in ragione dell'allegato mancato pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali.

In entrambi i giudizi, in seguito riuniti, l'opponente domandò – previa sospensione della loro esecutività – la revoca dei provvedimenti monitori e propose domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti dei due legali per inadempimento professionale, lamentando gravi errori commessi durante l'espletamento dei loro mandati.

I professionisti opposti, costituendosi in giudizio, eccepirono l'inammissibilità delle opposizioni, rilevando come le stesse, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, avrebbero dovuto essere proposte con ricorso ai sensi dell'allora vigente art. 702-*bis* cod. proc. civ., anziché con atto di citazione; chiamarono in manleva la loro compagnia assicurativa, [redacted] s.p.a., che si costituì eccependo l'inoperatività della polizza, quanto alla domanda accessoria di garanzia, e aderendo alle difese dei convenuti, quanto alla domanda risarcitoria.

3. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza dell'11 aprile 2014, ritenne che le difese dell'opponente, insieme con la domanda riconvenzionale risarcitoria da quegli spiegata, avessero ampliato il *thema decidendum*, rendendo inapplicabile il d.lgs. n. 150 del 2011; dispose, quindi, la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

3.1 Il giudizio di primo grado fu definito con la sentenza n. 72 del 2017 con cui il Tribunale felsineo, ribadita, preliminarmente, la tempestività delle opposizioni ed esclusa l'applicabilità del disposto di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, nel merito, accertò la negligenza professionale di entrambi gli avvocati e revocò i decreti ingiuntivi opposti; rigettò, tuttavia, la domanda riconvenzionale proposta da [redacted] per insussistenza del danno e compensò le spese del rapporto processuale tra gli opposti e l'opponente, che fu invece condannato a rimborsare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa.

4. Avverso detta sentenza proposero appello gli avvocati [redacted] e [redacted] deducendone, in rito, la nullità per violazione dell'art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 (per avere erroneamente reputato non applicabile il rito speciale e per non aver dichiarato inammissibili le opposizioni irritualmente e tardivamente instaurate) e contestando, nel merito, il giudizio di accertamento della loro responsabilità professionale.

[redacted] propose appello incidentale, censurando la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, nonché quella di condanna alle spese nei confronti di [redacted] s.p.a.

Sostenne l'ammissibilità delle opposizioni proposte con citazione, avuto riguardo all'avvenuto ampliamento dell'oggetto del giudizio per effetto della proposizione della domanda riconvenzionale di responsabilità professionale, invocando, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 4 d. lgs. 150 del 2011.

Nelle more del giudizio d'appello, l'Avv. [redacted] è deceduto e il procedimento è proseguito con i suoi eredi.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

5. Con sentenza 27 gennaio 2022, n. 164, la Corte d'appello di Bologna ha accolto la censura in rito articolata con l'impugnazione principale e, in riforma della decisione di primo grado, assorbite le altre censure e rigettato il gravame incidentale, ha dichiarato inammissibili le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 668/13 e n. 4254/2013 proposte da [redacted] condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti.

La Corte territoriale, sulla premessa che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali era regolata dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis* ss. cod. proc. civ., il cui atto introduttivo aveva la forma del ricorso, ha ritenuto che, in ossequio al principio dell'unicità del rito sancito dalla giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 12411 del 2017 di questa Corte), le controversie aventi ad oggetto i compensi per le prestazioni giudiziali rese da un avvocato in materia civile devono essere sempre trattate con il rito di cui al citato art. 14 d.lgs. 150 del 2011, involgano esse, o no, l'accertamento dell'*an debeatur.*

La Corte d'appello ha, peraltro, aggiunto che, in applicazione del principio di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le norme del rito erroneamente prescelto, stabilito dall'art. 4, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. proposta con atto di citazione è comunque da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata notificata entro il termine di quaranta giorni, di cui all'art. 641 cod. proc. civ., decorrente da quello della notificazione del provvedimento monitorio opposto.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

Ciò posto, la Corte di merito ha dichiarato inammissibili entrambe le opposizioni proposte da [redacted] per un verso giudicandole tardive in quanto proposte oltre il suddetto termine di quaranta giorni, per l'altro ritenendo che l'omesso mutamento del rito da parte del giudice di prime cure fosse «*definitivamente ostativo alla produzione degli effetti sostanziali e processuali delle opposizioni irritualmente introdotte*» (pag. 5 della sentenza impugnata).

6. Per la cassazione della decisione della Corte bolognese ricorre [redacted] sulla base di tre motivi.

Rispondono con distinti controricorsi [redacted] gli eredi di [redacted] e [redacted] e [redacted] s.p.a.

La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-*bis*.1 cod. proc. civ. (in vista della quale [redacted] s.p.a. aveva depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 16 maggio 2025, n. 13091.

Il Procuratore Generale ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di assorbimento del terzo.

Le parti controricorrenti hanno depositato memorie per l'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo è denunciata «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D. Lgs. 150/2011 in relazione all'art. 645 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: erronea statuizione circa la tardività delle opposizioni a decreto ingiuntivo*».

La sentenza impugnata viene censurata per avere dichiarato inammissibili le opposizioni ai decreti ingiuntivi proposte da [redacted]

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

[redacted] con atto di citazione, anziché con ricorso ex art. 702-*bis* cod. proc. civ., sull'erroneo presupposto che l'omesso mutamento del rito da parte del giudice di prime cure fosse «*definitivamente ostativo alla produzione degli effetti sostanziali e processuali*» della domanda, i quali si sarebbero altrimenti prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; tale statuizione avrebbe violato il disposto dell'art. 4 (comma 5) del d. lgs. n. 150 del 2011, il quale invece farebbe salvi i predetti effetti, nell'ipotesi di osservanza delle norme del rito erroneamente prescelto, a prescindere dalla circostanza che venga o meno disposto il mutamento di rito ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Il ricorrente evidenzia che, nella fattispecie, i termini per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo le norme del rito erroneamente prescelto, erano stati rispettati, dal momento che la citazione in opposizione al decreto n. 668/13 era stata notificata il trentottesimo giorno dalla sua notificazione (e iscritta a ruolo il quarantaquattresimo) mentre, quella avverso il decreto n. 4254/13 era stata notificata il trentasettesimo dalla sua notificazione (e iscritta a ruolo il quarantesimo).

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ne avrebbe dichiarato l'inammissibilità.

1.2. Con il secondo motivo è denunciata «*Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 641 e 645 c.p.c. in relazione agli artt. 149 e 156 c.p.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva e inammissibile l'opposizione avverso il D.I. 4254/13*».

Il ricorrente censura specificamente l'erroneità del giudizio espresso dalla Corte d'appello in ordine alla reputata tardività

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4254/13, notificato ad istanza dell'Avv. [redacted] per essere stato attribuito rilievo, non alla data di consegna del plico all'ufficio postale (5 luglio 2013), bensì a quella di ricezione dello stesso da parte del destinatario (10 luglio 2013).

Ribadisce che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere tempestiva tale opposizione, dal momento che la stessa, pur introdotta con atto di citazione anziché con ricorso, era stata non solo notificata ma pure iscritta a ruolo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

1.3. Con il terzo motivo è denunciata *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto applicabile il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. in forza dell'art. 14 D. Lgs. 150/2011 anziché il giudizio ordinario a cognizione piena».*

Il ricorrente censura la sentenza d'appello per avere reputato applicabile il rito speciale, pur in presenza di un ampliamento del *thema decidendum* rispetto alla mera fattispecie di contestazione della liquidazione degli onorari professionali.

Sostiene che allorché, come nella specie, la controversia non resti circoscritta alla individuazione del *quantum* dell'onorario spettante all'avvocato ma l'oggetto del giudizio venga allargato all' *an debeatur* o, addirittura, oltre i limiti della domanda di pagamento del corrispettivo della prestazione (per mezzo della proposizione di una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità professionale), tornerebbe applicabile il rito ordinario.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, i controricorrenti eccepiscono la nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

ingiuntivo, per violazione del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994 (in tema di "*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati*").

L'art. 9 della legge n. 53 del 1994 prevede che, nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del decreto ingiuntivo o della sentenza dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e dell'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., il notificante deve provvedere, contestualmente alla (*scilicet*: immediatamente dopo la) notifica a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.

I controricorrenti deducono – e la circostanza non è controversa – che tale adempimento non sarebbe stato posto in essere dall'opponente e che, pertanto, nella fattispecie, l'irrituale atto di citazione in opposizione non avrebbe realizzato la "presa di contatto" con il giudice come prescritto dalla legge, né avrebbe consentito l'instaurazione del contraddittorio a causa della scelta del rito ordinario.

La questione sollevata con questa eccezione è stata ritenuta "questione di diritto (processuale) di particolare rilevanza" dal Collegio chiamato alla trattazione del presente ricorso in adunanza camerale, che, con la citata ordinanza interlocutoria n. 13091 del 2025, ne ha quindi coerentemente disposto la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375, primo comma, cod. proc. civ..

2.1. Al riguardo va, anzitutto, ribadito che la delibazione nel merito dell'illustrata eccezione assume carattere logicamente prioritario e non può essere omessa, nella fattispecie, in applicazione della regola di cui all'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., stante la sua tempestiva sollevazione in comparsa di risposta e la sua riproposizione in appello,

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

ove era restata assorbita: ciò che tuttavia non esclude che la questione possa essere esaminata in questa sede, stante il suo carattere processuale e la possibilità, dunque, che al suo vaglio proceda direttamente la Corte, quale giudice del fatto processuale, non richiedendosi ulteriori accertamenti.

2.2. Va, poi, premesso che la critica formulata dai controricorrenti pone due distinte questioni, ovverosia, in primo luogo, quella di precisare la portata *precettiva* della disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994 e, in secondo luogo, quella di individuare le conseguenze di carattere *sanzionatorio* connesse alla sua eventuale violazione.

In ordine al primo aspetto, la disposizione in parola va evidentemente interpretata in relazione alla *ratio* e alla finalità complessiva del *corpus* normativo in cui è inserita.

Con la legge 21 gennaio 1994, n. 53, infatti, è stata riconosciuta agli avvocati la facoltà di effettuare in proprio la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Per effetto di questo riconoscimento, l'avvocato è entrato nel novero dei soggetti qualificati del procedimento notificatorio, potendo, a determinate condizioni, compiere personalmente attività di notificazione in tutto e per tutto parificabile a quella dell'ufficiale giudiziario.

Di conseguenza, in qualità di "pubblico ufficiale" (art. 6 legge n. 53 del 1994), egli è tenuto a compiere gli adempimenti richiesti dalla legge, tra cui quelli funzionali a realizzare *l'immediata presa di contatto con il giudice*, già previsti dagli artt. 645 cod. proc. civ. e 123 disp. att. cod. proc. civ., in precedenza riservati all'ufficiale giudiziario.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

2.3. Con riguardo al secondo aspetto (ovverosia l'individuazione della sanzione processuale per la violazione dell'illustrato precetto normativo), si pone il problema se l'omissione o il ritardo del deposito della copia dell'atto notificato determini la nullità della notificazione effettuata.

L'art. 11 della legge n.53 del 1994, nel prevedere la nullità, rilevabile d'ufficio, non la collega specificamente alla predetta omissione, ma la commina, in via generale, per l'ipotesi in cui «*non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti*», oltre che con riguardo ai casi in cui manchino i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge o vi sia incertezza sulla persona consegnataria dell'atto o sulla data della notifica.

Dinanzi a siffatta previsione, va rammentato che, secondo le regole generali in tema di nullità degli atti processuali – il cui fondamento risiede nella contaminazione del principio di rigorosa tassatività (*pas de nullité sans texte*) con quello del pregiudizio effettivo (*pas de nullité sans grief*) –, è possibile pronunciare la nullità per inosservanza di forme di un atto del processo nei soli casi previsti dalla legge (art. 156, primo comma, cod. proc. civ.) o quando esso manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, *cit.*, secondo comma) e che, comunque, «*la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato*» (art. 156, *cit.*, terzo comma).

Il principio di tassatività delle nullità postula la sussistenza di una precisa norma di procedura a carattere sanzionatorio, espressione della valutazione del legislatore in ordine all'incidenza del vizio formale sul raggiungimento dello scopo dell'atto e sul pregiudizio generato dall'inosservanza delle forme del processo.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

2.3.a. Ora, la questione se la norma sanzionatoria (l'art. 11) esprima la valutazione legislativa dell'indispensabilità delle formalità di cui all'art. 9, ai fini del raggiungimento dello scopo della notificazione, nonché la conseguente qualificazione in termini di nullità – e non di mera irregolarità – del vizio derivante dalla loro eventuale violazione, non può che essere risolta negativamente.

La specifica comminatoria di nullità per previsione espressa di legge infatti, non può reputarsi stabilita, in relazione all'omesso deposito dell'atto di opposizione o di impugnazione immediatamente dopo la notifica, prescritto dall'art. 9 della legge n. 53 del 1994, né sulla base delle specifiche previsioni che la prevedono per i diversi vizi della mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge e dell'incertezza sul consegnatario della copia dell'atto o sulla data della notifica, né sulla base del generico riferimento all'inosservanza delle "*disposizioni di cui agli articoli precedenti*", il quale evidentemente non soddisfa l'esigenza di tassatività espressa dal principio generale proclamato nell'art. 156, primo comma, cod. proc. civ..

Ed infatti la dottrina, pressoché pacificamente, suole non includere l'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 9, comma 1, tra le violazioni delle disposizioni della legge n. 53 del 1994 che possono dar luogo a nullità della notificazione; nullità che, viceversa, è generalmente predicata, in letteratura, con riguardo all'ipotesi di irregolare adempimento dei propri compiti da parte del difensore o dell'ufficiale postale, nel caso di notificazione eseguita a norma degli artt. 1-3 della legge in parola, nonché nel caso di inosservanza delle regole circa il soggetto cui può essere consegnata la copia dell'atto, oppure di violazione delle norme relative al luogo in cui la notifica deve avvenire ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, e, ancora, in ipotesi di

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

omissione delle formalità prescritte dalla legge con riguardo alle attività di certificazione (con specifico riferimento alla relata di cui all'art. 3 e alle annotazioni di cui all'art. 5) nonché, infine, in caso di violazione delle norme sulla regolare tenuta del registro cronologico.

2.3.b. L'indagine va dunque spostata sulla funzione (lo scopo) del prescritto adempimento, in funzione di chiarire se la sua omissione possa produrre un effetto pregiudizievole in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio delle parti che non hanno dato causa al vizio e che sono legittimate ad eccepirne la sussistenza.

Al riguardo è però agevole rilevare, conformemente al pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il deposito dell'atto notificato, prescritto dall'art. 9 della legge n. 53 del 1994, ha l'unica funzione di assicurare al cancelliere del giudice *a quo* la tempestiva conoscenza dell'impugnazione (o dell'opposizione) al fine di eseguire la relativa annotazione sull'originale della sentenza (o del decreto), sicché la sua inosservanza non incide sul regolare perfezionamento della notifica, ormai concluso, poiché si colloca su un piano teleologicamente e temporalmente distinto ed ulteriore (Cass. 25/11/2011, n. 4704; Cass. 23/11/2015, n. 23866).

2.3.c. Escluso che la violazione della prescrizione in esame impedisca al procedimento notificatorio di raggiungere il proprio scopo di consentire la regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di opposizione o di impugnazione, l'eventuale sanzione di nullità, predicata unicamente in base all'espressione ellittica contenuta nell'art. 11 della legge n. 53 del 1994 (nella parte in cui fa riferimento all'inosservanza "*delle disposizioni degli articoli precedenti*"), non solo sarebbe dettata in contrasto con la regola – risultante dal combinato disposto dei diversi capoversi dell'art. 156 cod. proc. civ. – che impone

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

il contemperamento tra i due principi del *pas de nullité sans texte* e del *pas de nullité sans grief*, ma, costituendo il risultato di una interpretazione puramente formalistica della norma processuale in esame, si porrebbe anche in violazione del principio di cui all'art. 6 par. 1, della Convenzione EDU, nell'interpretazione datane dalla Corte EDU, il quale tutela, tra l'altro, il diritto di accesso ad un Tribunale, anche contro gli eccessi di formalismo giurisprudenziale che possono minarne la pratica effettività (Corte EDU, B. e a. *c.* Repubblica Ceca del 12/11/2002; W. c. Francia del 26/07/2007; P. c. Italia del 23/05/2024).

2.3.d. D'altra parte, quando pure dovesse ritenersi che la mancata annotazione del cancelliere sull'originale dell'atto impugnato od opposto, provocata dall'inosservanza, da parte del notificante, della prescrizione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 1994, pur collocandosi a valle del procedimento di notifica, ormai concluso, sia nondimeno astrattamente idonea ad incidere sugli esiti del detto procedimento e, quindi, sulla valida costituzione del contraddittorio nel giudizio di opposizione o di impugnazione, l'eventuale nullità della notificazione dovrebbe comunque ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – l'intimato si sia comunque ritualmente e tempestivamente costituito in giudizio, stante la consolidata acquisizione, nella giurisprudenza di legittimità, del principio per cui la sanatoria della nullità della notificazione è applicabile anche nel caso di notificazioni eseguite in base alla legge n. 53 del 1994 (Cass., Sez. Un., 1/12/2000, n. 1242; Cass. 4/04/2001, n. 4986; Cass. 5/08/2004, n. 15081; Cass. 10/01/2011, n. 357; Cass. 10/03/2011, n. 5743).

3. Va dunque pronunciato il seguente principio di diritto.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

"*In tema di notificazione degli atti di opposizione e impugnazione, l'adempimento posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge n. 53 del 1994 svolge la funzione di assicurare al cancelliere del giudice "a quo" la tempestiva conoscenza dell'impugnazione al fine di eseguire la relativa annotazione sull'originale del decreto monitorio o della sentenza, sicché la sua eventuale omissione, non specificamente sanzionata dalla legge, integra una mera irregolarità del procedimento che non pregiudica il diritto di difesa e al contraddittorio della controparte e non determina, dunque, la nullità dell'atto processuale*".

L'eccezione sollevata dalle parti controricorrenti va pertanto rigettata.

4. Passando all'esame dei motivi del ricorso, i primi due – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono fondati.

4.1. Va premesso che – come più volte affermato da questa Corte – le controversie previste dall'art. 28 della legge n. 792 del 1942, nonché l'opposizione proposta a norma dell'art 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione e – con riguardo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 – da quello semplificato di cognizione (art. 14 d.lgs. n.150/2011; art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022; *ex aliis*, Cass., Sez. Un., 23/09/2013, n. 21675; Cass. 10/05/2017, n. 11479).

Va poi anche precisato che il rito speciale ex art. 702-*bis* ss. (ed oggi quello ex art. 281-*decies* ss.) cod. proc. civ. trova applicazione anche laddove, con la proposizione dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., venga ampliato l'oggetto del giudizio, coinvolgendo profili relativi all'*an debeatur* e alla responsabilità professionale.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

4.2. Ciò posto, in caso di errore sul rito applicabile, la mancanza dell'ordinanza di mutamento di rito che il giudice ha il potere-dovere di disporre ai sensi dell'art.4, comma 1, del d.lgs. n.150/2011, nel termine (oggi costituito dalle verifiche preliminari ex art. 171-*bis* cod. proc. civ.) di cui al comma 2 dello stesso art. 4, non pregiudica il consolidamento del rito prescelto e la conseguente sanatoria degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nel rispetto delle relative norme (art. 4, comma 5).

La pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito, infatti, opera solo *pro futuro*, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione (Cass., Sez. Un., 12/01/2022, n.758; Cass. 6/09/2024, n.24000).

Pertanto, se l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari professionali e delle spese dovute, viene proposta con atto di citazione, anziché con ricorso, l'atto è utilmente esperito (e l'opposizione medesima è dunque ammissibile) ove venga notificato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 cod. proc. civ. dal giorno della notificazione dell'ingiunzione opposta (Cass. 26/09/2019, n.24069; Cass. 21/03/2023, n.8045).

4.3. Alla luce degli illustrati principi – cui il Collegio intende dare continuità – la statuizione impugnata è doppiamente illegittima.

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

Per un verso, infatti, si palesa erroneo *in iure* il rilievo in ordine all'imprescindibile necessità della pronuncia di mutamento del rito, in funzione della produzione dell'effetto salvifico proprio dell'atto introduttivo difforme (citazione in luogo del ricorso).

Per altro verso, è altresì viziato il giudizio circa la violazione del termine di quaranta giorni per la notifica degli atti di citazione; giudizio che, con particolare riguardo all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4254/2013, è stato espresso tenendo conto, indebitamente, della data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (10 luglio 2013), anziché della data della consegna del plico all'ufficio postale (5 luglio 2013).

Risulta, invece, dagli atti (ove si rinvengono le cartoline di ritorno delle notifiche dei due atti di citazione, entrambe effettuate a mezzo posta) che l'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 668/2013 del Tribunale di Bologna, notificato al debitore il 21 gennaio 2013, era stato da questi notificato al creditore opposto in data 1° marzo 2013; mentre l'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4254/2013, notificato al debitore il 29 maggio 2013, era stato da questi notificato al creditore opposto – come detto – il 5 luglio 2013.

Ne discende che entrambe le opposizioni erano tempestive e non avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili dalla Corte d'appello.

I primi due motivi di ricorso – congiuntamente esaminati – vanno pertanto accolti.

5. Il terzo motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento dei primi due.

6. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345

esaminerà il merito delle impugnazioni principale e incidentale proposte dalle parti avverso la sentenza di primo grado.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 23 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore

Paolo Spaziani

Il Presidente

Emilio Iannello

Firmato Da: PAOLO SPAZIANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 152023720ad8abbe - Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 48bf1362cb36345